

GEORGIA, UNA TESTA DI PONTE PER GLI INVESTIMENTI NEL CAUCASO

di Alex Gilardini Studio legale Ottolenghi, Catalano e Gilardini, Torino

Unico tra gli Stati ex-sovietici a ribadire da subito la sua indipendenza non entrando a far parte della Csi, il paese rilancia la sua posizione «distinta» con una legge sugli investimenti che rivela aspetti singolari.

Il parlamento georgiano ha adottato il 25 luglio 1995 una nuova legge sugli investimenti esteri. Essa, in vigore dal 17 agosto 1995, sostituisce la precedente del 1991, la quale, pur contenendo chiare ma al tempo stesso vaghe «promesse», forniva poche concrete garanzie ed agevolazioni agli investitori esteri. Per di più la legge del 1991 non riusciva a raggiungere l'intento prefissato, uno dei più importanti per un paese in transizione, vale a dire «sedurre» capitali occidentali. Inoltre, la nuova legge sugli investimenti esteri - familiare nella struttura e nei contenuti ad altre leggi sugli investimenti esteri presenti nei paesi dell'area ex Unione Sovietica, quali ad esempio il Kazakistan - a differenza della legge georgiana sull'attività dell'impresa (quest'ultima nata anche grazie al supporto tecnico fornito da consulenti provenienti dall'Europa occidentale e dagli Stati Uniti) può essere comunque definita come un prodotto *home-made*. Malgrado alcune lacune causate da infelici ambiguità e alcune altre crepe, la legge in questione segna comunque un importante passo in avanti per la Georgia nei suoi

sforzi per attirare capitali stranieri, prevedendo inoltre un attrattivo regime di facilitazioni in materia fiscale, regime doganale e zone franche (1). Si ricorda inoltre che la Georgia è firmataria di accordi bilaterali per lo sviluppo e la reciproca protezione degli investimenti.

LE «GENERAL PROVISIONS»

La legge del 1995 protegge gli investimenti stranieri di importo **superiore a 100.000 dollari** e che costituiscono **non meno del 20% del capitale sociale** o dell'equivalente in beni locali di investimento.

Investimenti sono permessi in tutte le aree dell'attività economica, con le sole eccezioni previste per le zone di interesse strategico concernenti la sicurezza nazionale (come avviene in Russia e negli altri paesi dell'area ex Unione Sovietica). In ogni caso per particolari settori di investimento - quali ad esempio il petrolio, il gas metano, le telecomunicazioni, le ferrovie, le autostrade, i porti e gli aeroporti - la partecipazione georgiana non può in ogni caso essere inferiore al 51%.

Ai fini della legge in esame si definiscono **investitori stranieri** (art. 1):

- le persone straniere,
- gli apolidi,
- i cittadini georgiani permanentemente residenti all'estero,
- le persone giuridiche straniere,
- le persone giuridiche «controllate» da persone residenti all'estero (2).

Sono possibili gli **investimenti** in:

- diritti materiali o di proprietà

intellettuale, con l'obiettivo di ottenere profitti o un «*social effect*»;

- valuta non precedentemente depositata in Georgia;
- proprietà immateriale;
- patrimoni reali non presenti in Georgia negli ultimi tre anni.

La ragione per la quale i beni o la valuta devono essere nuovamente introdotti sembrerebbe indicare che i proventi dell'investimento effettuato dagli investitori stranieri non sarebbero particolarmente vantaggiosi per la copertura finanziaria (ed assicurativa) se essi venissero immediatamente reinvestiti. Tale conseguenza, in apparenza sfavorevole, sembrerebbe avere un effetto inverso da quello originariamente inteso dal legislatore, se non fosse invece stabilita una forte agevolazione fiscale per tutto ciò che viene quindi reinvestito.

Un investitore straniero può inoltre scegliere **forme** diverse per fare un investimento:

- costituire una società,
- investire in azioni ed altri titoli,
- autorizzare l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale (la legge tutela la protezione del marchio e della proprietà intellettuale; si ricorda che la Georgia è membro della World Intellec-

Note:

(1) Due zone economiche speciali sono state create nella Georgia occidentale nelle aree portuali di Poti e di Batumi. La legge sugli investimenti esteri stabilisce espressamente che il regime legale in tali zone non può essere meno favorevole di quello stabilito dalla legge medesima. Si veda in proposito art. 35 della legge in questione.

(2) Tale «controllo», pur non essendo chiaramente quantificato, risulta flessibile e si presume non possa essere inferiore al 20% del capitale sociale.

tual Property Organization - Wipo),
- trasferire diritti di proprietà di altro genere.

La legge georgiana sulle società commerciali stabilisce infine che un investitore straniero può aprire succursali. Da un punto di vista impositivo registrare una succursale risulta inoltre più vantaggioso, garantendo la legge sugli investimenti esteri significative agevolazioni fiscali.

Va ricordato inoltre che la Georgia si sta rapidamente muovendo verso un **programma di privatizzazioni** su larga scala, improntato principalmente sul modello russo (3). Incentivi vengono stabiliti per gli investitori esteri che decidono di partecipare a tale processo di privatizzazione. Acquistando titoli di società georgiane già esistenti, un investitore straniero può infatti commercializzare i «*vouchers*» per la privatizzazione georgiana a tassi sottovalutati.

I DIRITTI DI PROPRIETA'

La legge sugli investimenti esteri stabilisce che il regime legale applicato agli investimenti esteri e all'attività dell'investimento non può essere meno favorevole di quello applicato ai cittadini georgiani per la tutela della proprietà e dei diritti di proprietà (si veda art. 9 legge 25 luglio 1995), e così per i diritti di proprietà derivanti dai prodotti dell'attività dell'investimento, quali ad esempio beni industriali o materiali grezzi estratti (rame, oro, petrolio e gas).

IL SISTEMA DELLE LICENZE

La legge sugli investimenti esteri stabilisce infine che ogni investimento straniero deve essere approvato dalle autorità governative.

Una licenza viene richiesta per investimenti superiori a 500.000 dollari. La legge stabilisce una procedura accelerata per ottenere tale licenza (artt. 17-19). L'**agenzia governativa**

per gli investimenti (formata da cinque membri) rilascia licenze, emana regole disciplinanti gli investimenti e ha mandato di presentare programmi per la promozione degli investimenti. La legge del 25 luglio 1995 prevede altresì l'istituzione di uno speciale registro per gli investimenti stranieri.

La legge specifica inoltre in quali limitate circostanze una domanda per ottenere **una licenza può essere negata**:

- tutto ciò che possa riguardare la sicurezza nazionale;
- conflitti con valori nazionali, storici, religiosi, morali, etnici, culturali e di interesse sociale;
- ragioni ambientali.

Una licenza può altresì non essere concessa quando l'investimento possa comportare problemi in materia di antitrust. Licenze aggiuntive vengono infine richieste nel settore bancario, assicurativo, delle costruzioni e delle risorse naturali.

VINCOLI E VANTAGGI

La legge sugli investimenti esteri impone **pochi oneri** agli investitori stranieri; tra questi l'obbligo di osservare la legislazione locale in materia di diritto del lavoro: salario minimo garantito, preavviso in caso di cessazione del rapporto di lavoro, liquidazione, festività nazionali ecc. (4).

Non sono previste restrizioni di tipo valutario per aprire conti correnti bancari, anche in valuta estera, per effettuare operazioni di conto corrente, per trasferire all'estero i profitti derivanti dall'investimento medesimo, previo pagamento delle imposte. Risulta infine possibile effettuare investimenti in *lari* (la moneta nazionale georgiana).

Gli incentivi fiscali

Rispetto agli altri paesi dell'ex Unione Sovietica, la legge georgiana sugli investimenti esteri risulta essere più «generosa» da un punto di vista degli incentivi fiscali (5).

La legge sugli investimenti esteri divide, in relazione ai crediti di imposta, gli investimenti stranieri in due categorie:

■ investimenti nei quali l'investitore straniero acquisisce un interesse sul capitale almeno del 20%;

■ tutti gli altri investimenti.

Gli **investimenti della prima categoria** sono esentati dal pagamento dell'imposta sugli utili dell'impresa per i due anni successivi a far data dal primo utile ed una riduzione d'imposta del 50% viene prevista per i successivi tre anni (6). Tale agevolazione non viene concessa - e ciò per favorire le imprese locali manifatturiere ed estrattive - alle società che effettuano forniture (società commerciali e di brokeraggio). A queste viene garantita l'esenzione totale per un anno dal versamento dell'imposta sugli utili, mentre per i commercianti all'ingrosso tale agevolazione viene invece prevista per quattro anni (nel terzo e nel quarto anno l'esenzione viene però ridotta del 50%).

Altri tipi di investimenti possono ottenere esenzioni fiscali in relazione al capitale ed all'investimento. Se quest'ultimo, calcolato in un anno fiscale, supera il profitto, l'ammontare dell'utile soggetto a tassazione viene ridotto, nell'anno fiscale successivo, per un ammontare pari alla differenza tra l'investimento effettuato ed il profitto realizzato nel primo anno (art. 21 legge 25 luglio 1995).

L'**utile** ottenuto dagli investitori stranieri in Georgia (sia sotto forma di dividendi che sotto altra forma) e **reinvestito nel paese** viene inoltre dedotto dalla imposta sui profitti dovuta dalla società straniera (tale deduzione riguarda altresì le attrezzature ed i macchinari importati nel

Note:

(3) Si veda G. Ajani, Il modello post-socialista, Giappichelli, pag. 131 ss.

(4) Così in altri paesi dell'area, quali ad esempio la Bulgaria. Si veda A. Gilardini «Bulgaria, rinforza il vento dell'Occidente», in Commercio internazionale n. 19/1999, pag. 791.

(5) Si ricorda che la Georgia non ha attualmente un Codice Tributario.

(6) In altri paesi dell'area ex Unione Sovietica agevolazioni fiscali vengono invece accordate a far data dalla registrazione della società.

paese per svolgere l'attività economica).

Tutti i **prodotti semilavorati** (siano essi materiali grezzi o parti assemblate), importati per essere utilizzati dalla società straniera, sono esentati dal versamento delle imposte e dal pagamento dei dazi doganali.

Un investitore straniero ha anche diritto di importare in Georgia beni necessari all'investimento per un valore di 50.000 dollari (per tali beni è prevista l'esenzione dalle imposte e dai dazi doganali).

Ulteriori agevolazioni fiscali vengono infine stabilite per i progetti prioritari di investimento approvati dal governo e per gli investimenti effettuati all'interno delle zone franche.

LE GARANZIE

Altresì la legge sugli investimenti esteri, oltre a porre in primo piano i diritti degli investitori esteri nei confronti del governo georgiano, assicura anche che gli apparati legislativi locali non possono limitare i diritti degli investitori stranieri. Fondamentale a questo riguar-

do la **clausola di garanzia** che stabilisce che ogni successivo cambiamento di legislazione, che possa prevedere condizioni meno favorevoli per gli investitori esteri, non verrà applicato per cinque anni agli investimenti già effettuati (7). Tale clausola garantisce anche da imposte emanate da enti locali. La legge 25 luglio 1995 vieta la **nazionalizzazione** e l'**espropriazione** degli investimenti stranieri, tranne che in particolari situazioni di emergenza quali ad esempio disastri naturali ed interessi pubblici di fondamentale importanza. In tali casi è prevista una **compensazione** che deve essere veloce, adeguata ed appropriata (art. 12). Tale compensazione deve essere corrisposta nella stessa valuta nella quale l'investimento è stato effettuato, con interessi a tasso di mercato per eventuali ritardi.

La legge sugli investimenti esteri prevede altresì la compensazione per i **danni morali** subiti dall'investitore straniero. La liquidazione dei danni viene stabilita da una organizzazione internazionale indipendente o

da esperti. Tali danni vengono liquidati immediatamente dal Ministero del Tesoro georgiano. Tale disposizione riguardante la compensazione per espropriazione risulta essere una delle più favorevoli nei paesi dell'area ex Unione Sovietica.

LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'art. 36 della legge 25 luglio 1995 stabilisce, in caso di controversia tra due società commerciali, una straniera ed una georgiana, la possibilità di optare tra la soluzione arbitrale ed il contenzioso, siano essi instaurati in Georgia quanto all'estero. Solamente nel caso in cui lo Stato georgiano sia una delle parti della controversia, la competenza diventa esclusiva delle corti georgiane.

Nota:

(7) Analoga tutela la si trova in altri paesi dell'area, quali ad esempio la Romania. Si veda A. Gilardini «Come proteggere l'investimento in Romania» in Il Sole-24 ore del 28 ottobre 1999.

P

PAESI
E MERCATI

1001

COMMERCIO
INTERNAZIONALE
n. 24/1999

SOFTWARE

VALUTARE L'AZIENDA

IPSOA Editore, 1999, software su Cd-Rom

Prezzo: L. 540.000 + IVA (€278,89 + IVA)

«Valutare l'azienda» si rivolge a operatori del settore - uomini d'azienda e professionisti - che desiderano approfondire le problematiche legate alla materia della valutazione aziendale attraverso un approccio che privilegia l'interattività e l'operatività rispetto alla pura trattazione teorica.

Per questa ragione l'opera è composta da un **software** di valutazione in versione «user-friendly» che consente l'immediato utilizzo, attraverso un percorso guidato, dei

modelli per la valutazione aziendale e da un **manuale** (in cui vengono illustrati tutti i principali metodi utilizzati nel programma, tra cui per esempio anche quelli di più recente diffusione come EVA e OYPAC).

Per ricevere una «copia in visione» o per richiedere informazioni: Redazione (ammin.fin@ipsoa.it), Ufficio Vendite (tel. 02.82476464, fax 02.82476403), Agente Ipsoa di zona, indirizzo Internet <http://www.ipsoa.it>